

REPERTORIO N. 4166

ROGITO N. 2492

**ATTO MODIFICATIVO**

Repubblica Italiana

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno ventisette del mese di novembre, in Roma, nel mio Studio,

27 novembre 2013

davanti a me

Dott. Valerio VANGHETTI, Notaio in Roma, con Studio in Via Aniene n.8, iscritto nel Ruolo del Distretto di Roma,

è presente:

- **ZUCCHIATTI Marco**, nato a Roma (RM) il 29 gennaio 1960, residente a Roma (RM), Via R. Lepetit n.47, Codice Fiscale ZCC MRC 60A29 H501H, cittadino italiano.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale

**PREMESSO:**

a) che con l'atto a mio rogito in data 29 settembre 2009 Rep.n.450/277, registrato a Roma presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 8 ottobre 2009 al n.34696 serie 1T, è stata costituita l'Associazione denominata "**FITELAB - Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico**", già con sede in Siena (SI), Via Monastero n.9 - oggi con sede in Scilla (RC), Via Ieracari n.5/a, giusta la delibera in appresso citata, Codice Fiscale 92052910525;

b) che con atto a mio rogito in data 5 dicembre 2012 Rep.n.3460/2075 è stato modificato lo statuto per uniformarsi a quanto prescritto dall'articolo 1 del Decreto del Ministero per la Salute del 26 aprile 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n.222 del 22 novembre 2012;

c) che con delibera assembleare degli associati assunta in sede straordinaria in data 5 novembre 2013 è stato deliberato:

- di modificare lo Statuto allegato al sopra citato atto modificativo al fine di renderlo conforme alle ulteriori richieste del Ministero per la Salute;

- di dare mandato al comparente Dott. Marco Zucchiatti in qualità di Presidente regionale della Fitelab Regione Lazio e di componente dell'assemblea Nazionale Fitelab di recarsi presso un Notaio al fine di depositare i detti documenti così come modificati ed approvati.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

e da considerare parte integrante e sostanziale di questo atto, il Dott. Marco Zucchiatti, in forza della delega come sopra conferitagli ed al fine di dare esecuzione alle precitate delibere, mi consegna:


a) - il testo del verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 5 novembre 2013;

b) - il nuovo testo di Statuto della "**FITELAB - Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico**" integrato secondo gli ulteriori dettami del Ministero della Salute.

I detti documenti vengono allegati al presente atto sotto le lettere "**A**" e "**B**", previa lettura da me Notaio datane al comparente.

In particolare il comparente dà atto che in forza delle modifiche approvate la nuova sede legale della Federazione è in Scilla (RC), Via Ieracari n.5/a, presso l'abitazione dell'attuale Presidente Dott. Carmelo Laganà.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.



Atto scritto da persona di mia fiducia su tre pagine di un foglio e da me Notaio letto al comparente che, su mia richiesta, lo ha approvato. Viene sottoscritto alle ore quindici e quarantacinque (ore 15,45).

F.to: Marco Zucchiatti

F.to: Valerio VANGHETTI - Notaio

~~\_\_\_\_\_~~

Il Notaio Valerio VANGHETTI  
ha ricevuto in deposito  
il presente atto scritto  
il giorno ...





F.I.Te.La.B.

Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico

ROMA 5 NOVEMBRE 2013  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI

A  
2492

ARGOMENTI TRATTATI

MODIFICA STATUTO

ATTIVITA' SVOLTE

Alle 10.30 del 5 novembre 2013 presso la Sala Conferenze del Globus Hotel a Roma in Viale Ippocrate 119 si è aperta la seduta dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Fitelab con il seguente o.d.g.

Modifica dello Statuto

Il dott. Nigris fa l'appello degli intervenuti

Regione	Delegato
Abruzzo	Tavaschi Claudio (delegato)
Basilicata	Amalia Magaldi
Calabria	Carmelo Laganà
Campania	Cifarelli Genoveffa
Emilia Romagna	Fulvia Pasi
Friuli Venezia Giulia	Daniele Nigris
Lazio	Marco Zucchiatti
Lombardia	Assente
Piemonte	Angela Andriotta
Puglia	Angela Pati
Sicilia	Salvo DiStefano
Toscana	Deborah Mazzei
Trentino Alto Adige	Assente
Umbria	Nadia Gaggiottini (delegato)
Veneto	Nunzio Toffano (delegato)

Era presente l'Avv. Lamberti.

Constatato il numero legale si è dato avvio alla riunione.

L'Avvocato, prima di procedere alla lettura integrale del nuovo Statuto, fa una disamina sulle problematiche emerse nell'iter della rappresentatività. Le soluzioni trovate per dare risposta al Ministero sono state quelle:

1. di dichiarare che Antel non era regolare, il Ministero ha iniziato il controllo chiedendo di dare prova di tutte le iscrizioni del 2011 perché sono emerse molte incongruenze tra Fitelab e Antel. Oggi partono le carte del Ministero.
2. di modificare lo statuto per renderlo conforme alle richieste del ministero, c'erano delle mancanze che andavano riviste come da copia allegata. È stato fatto un'operazione di restauro.

Gli statuti di associazioni di associazioni hanno all'interno dello statuto nazionale una serie di previsioni che qui mancano, c'è un percorso tecnico da fare prima a livello nazionale e di rivisitazione a livello regionale. Oggi si avviano queste procedure.


Si da lettura dello statuto

Viene modificata la sede legale e l'articolo 3, art. 16 rispetto a quanto già comunicato.

Lo statuto viene approvato ogni articolo e nella totalità. Si da mandato al dott. Zucchiatti di registrare lo statuto.

Lo statuto deve girare a tutte le regioni e analizzato e approvato e poi riportato a discussione a livello regionale.

Alle 11.50 viene chiusa l'assemblea straordinaria dei soci.



*Marco Zucchiatti*

Roma, 5 novembre 2013



Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico

F.I.Te.La.B.

ROMA 5 NOVEMBRE 2013  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI

Il Segretario Nazionale  
Dott. Daniele Nigris

*Daniele Nigris*

*Mario Zucchi*

*V. L. G.*



ALLEGATO "B" AL ROGITO N. 2492

**STATUTO DELLA "FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI  
SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO"**

**TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - STRUTTURA**

**ART. 1**

E' costituita a norma dell'art. 36 del c.c. una Associazione denominata:  
**"FITELAB - FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI SANITARI DI  
LABORATORIO BIOMEDICO"** (di seguito anche **Federazione o FI-  
TELAB**).

La FITELAB aderisce, quale membro effettivo, alle Associazioni Professionali Europee e Internazionali aventi i medesimi scopi.

La sede legale della Federazione è ubicata in territorio italiano in Scilla (RC), Via Ieracari 5/a.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede in altro indirizzo; tale variazione non è da considerarsi modifica statutaria. La Federazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre città italiane e straniere.

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

**ART. 2**

La Federazione è apartitica, apolitica, indipendente, non ha finalità sindacali ed è senza finalità di lucro.

**ART. 3**


La Federazione è formata da Associazioni locali costituite su base regionale (di seguito "gli Associati"), che perseguano sul territorio di proprio riferimento gli scopi di cui al Titolo II del presente Statuto, cui siano iscritti gli appartenenti alle seguenti professioni sanitarie regolamentate (di seguito, "i soci"): i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, D.M. n.745 del 26 settembre 1994 e successive norme relative al suddetto profilo professionale, in possesso di titolo abilitante, equipollente o equivalente, ivi compresi anche cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo abilitante in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia o all'estero, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base di normative dell'Unione Europea. Alla Federazione possono associarsi anche Associazioni/Società Scientifiche che, per scopi e oggetti istituzionali, siano compatibili e sinergiche alle finalità della Federazione e, avendo chiesto di aderirvi, vi siano ammesse.

**TITOLO II - SCOPI**

**ART.4**

La Federazione, che non ha finalità di lucro, persegue i seguenti scopi:

1. rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei professionisti di cui all'art. 3 del presente Statuto, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare le conoscenze e l'approfondimento scientifico della professione ai fini della utilità per la collettività;
2. promuovere la costituzione di Associazioni Regionali che perseguano tali scopi su tutto il territorio nazionale al fine di sviluppare al massimo capillarmente la propria attività. in difesa e nell'interesse dei medesimi professionisti;
3. coordinare e promuovere incontri, conferenze, corsi di aggiornamento, comunicazioni ed iniziative a carattere scientifico attinenti la professione al fine di sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche , la formazione e



la ricerca;

3-bis. I soci dovranno provvedere costantemente al proprio aggiornamento professionale. La Federazione e le Associazioni federate dovranno verificare periodicamente che i propri associati assolvano correttamente a tale obbligo, predisponendo degli strumenti idonei ad effettuare gli accertamenti necessari;

4. definire e promuovere principi etici e deontologici che siano vincolanti per tutti i professionisti e vigilare sul loro rispetto;

5. mantenere contatti con Associazioni che perseguono gli stessi fini;

6. perseguire la maggiore qualificazione professionale ai fini di un perfezionamento del servizio, a tutela del cittadino nonché la tutela professionale, morale e giuridica della categoria e favorire l'istituzione di un Albo, Ordine professionale;

7. diffondere e sostenere ad ogni livello e nelle opportune sedi amministrative e legislative le iniziative ritenute interessanti per il settore;

8. collaborare con il Ministero della Salute, con il Ministero del Lavoro, con il Ministero dell'Università, Regioni, Enti e Aziende Sanitarie ed altri Organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche e private per promuovere la realizzazione degli scopi sopra citati;

9. elaborare le linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (F.I.S.M.).

10. intrattenere rapporti con Ordini, Albi, Federazioni, Associazioni o Enti Italiani e Stranieri che abbiano obiettivi simili;

11. istituire un fondo di previdenza professionale dedicato alle categorie rappresentate.

La Federazione non potrà esercitare attività imprenditoriali né parteciparvi sotto qualsiasi forma, salvo la partecipazione a quelle eventualmente necessarie per le attività di formazione continua.

### **TITOLO III - ASSOCIAZIONI FEDERATE**

#### **ART. 5**

Possono aderire alla Federazione soltanto i soggetti di cui all'art. 3, ovvero sia le Associazioni di categoria Nazionali e/o Regionali e le Associazioni/Società Scientifiche il cui scopo ed oggetto istituzionale sia compatibile con lo scopo ed oggetto della presente Federazione, che perseguono le stesse finalità della Federazione, che accettano lo Statuto ed il Regolamento della Federazione. Con l'adesione alla Federazione le Associazioni Federate conferiscono alla stessa i poteri per tutti gli interventi e le iniziative a carattere sovranazionale, nazionale ed internazionale.

L'assemblea Nazionale della Federazione, nella sua prima riunione utile, delibera sull'ammissione alla Federazione delle Associazioni che ne hanno fatto richiesta.

La verifica della sussistenza dei requisiti dei professionisti per l'iscrizione alle Associazioni Federate di cui all'art.3 rimane a carico delle stesse.

Gli Associati si impegnano a inviare alla Federazione ogni sei mesi una rendicontazione dettagliata degli iscritti comprensiva dei nominativi, degli indirizzi e dei titoli abilitanti. Tutti gli Associati hanno diritto di poter visionare in qualsiasi momento dette rendicontazioni semestrali, che potranno essere pubblicate anche sul sito nazionale della presente Federazione.

Gli Associati devono garantire a tutti i soci metodi di elezione democratica degli organi, con votazione a scrutinio segreto. Tutte le cariche devono durare tre anni; i rispettivi Statuti devono prevedere che un mandato non possa essere rinnovato per più di una volta.

#### **ART.6 Diritti e Doveri delle Associazioni Federate**

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto secondo le modalità indicate negli articoli successivi. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Gli Associati sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo o carico dei soci è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio preventivo. E' annuale non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di estinzione di perdita di qualità di aderente.

Gli Associati sono tenuti, in particolare:

- a) all'osservanza scrupolosa del presente Statuto;
- b) al versamento della quota associativa che sarà determinata annualmente, come pure altri eventuali contributi, dall'Assemblea. Le quote associative dovranno essere versate dagli Associati e dai soci direttamente alla Federazione;
- c) a prestare, se richiesti, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.

Gli Associati hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

#### **ART.7 Adesione**

Le Associazioni che intendono aderire alla Federazione dovranno possedere i requisiti di cui all'art.3 del presente Statuto e farne domanda indirizzata al Presidente della Federazione, che deve presentarne la candidatura, unitamente ad una propria breve relazione, al primo Consiglio Direttivo utile.

#### **ART.8 Compiti**

Le Associazioni Federate sono autonome, in termini organizzativi e patrimoniali e non rispondono di eventuali obbligazioni della Federazione, così come quest'ultima non risponde delle obbligazioni assunte dagli Associati in nome e per conto proprio.

Spettano, tra l'altro, alle Associazioni Federate Regionali le seguenti attività, previo nulla osta del Presidente della Federazione:

- a) le nomine nelle commissioni nei Corsi di laurea universitari;
- b) le nomine nelle Commissioni regionali.

Possono essere nominati nelle Commissioni i soci degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa .

#### **ART. 9 Recesso, esclusione**

La qualità di Associato si perde per recesso o esclusione. L'Associazione aderente può sempre recedere dalla Federazione dandone comunicazione scritta al Presidente. L'esclusione dalla Federazione può essere disposta quando l'Associazione aderente abbia commesso una grave violazione alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti della Federazione, al Codice Deontologico secondo quanto ivi stabilito, o alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo; quando non abbia versato la quota associativa o il contributo deliberato dal Consiglio direttivo o comunque quando abbia deliberatamente e consapevolmente associato soggetti non in possesso delle caratteristiche di



cui all'art. 3 del presente Statuto.

I provvedimenti di cui sopra sono assunti dal Consiglio Direttivo della Federazione, a maggioranza assoluta dei componenti con voto a scrutinio segreto su segnalazione degli organi competenti della Federazione.

#### **TITOLO IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

##### **ART. 10**

Gli organi della Federazione sono:

- a) Assemblea degli associati
- b) Il Presidente
- a) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Probiviri
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Non possono essere nominati quali legali rappresentanti o amministratori soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e se le dette sentenze passano in giudicato successivamente alla nomina decadono dalla stessa di diritto. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **ART.11 Composizione e riunione**

L'assemblea è costituita dai Presidenti delle Associazioni Federate o soggetti dagli stessi delegati.

L'Assemblea è composta dagli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione per il budget annuale e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio.

L'Assemblea si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta un numero di Associati pari a due terzi (2/3).

##### **ART.12 Modalità di convocazione**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso spedito almeno trenta giorni prima a tutti gli associati, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet della Federazione. E' posto a carico della Federazione l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

##### **ART. 13**

L'Assemblea della Federazione è presieduta dal Presidente e in sua mancanza dal Vice Presidente.

Fatti salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno due terzi degli Associati.

Salvi i diversi quorum richiesti, in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

##### **ART.14**

L'Assemblea può essere straordinaria ed ordinaria.

##### **ART.15**

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare e modificare lo Statuto della Federazione;



b) deliberare lo scioglimento della Federazione.

#### **ART.16**

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
- e) nominare il Consiglio Direttivo;
- d) nominare il Presidente della Federazione;
- e) nominare il Collegio dei Proviviri;
- f) nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;
- g) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- h) determinare gli indirizzi dell'attività della Federazione e vigilare sulla loro attuazione da parte del Consiglio Direttivo;
- i) determinare annualmente l'importo della quota associativa.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono raccolte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Tale verbale è inserito nel libro dei verbali dell'Assemblea e custodito dal Segretario della Federazione.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. Le nomine degli organi sono deliberate con la maggioranza dei componenti dell'assemblea.

Tutte le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina a cariche sociali devono essere assunte con elezione democratica e con votazione presa a scrutinio segreto.

### **TITOLO VI IL PRESIDENTE**

#### **ART.17 Durata e compiti**

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di legge la Federazione e ne ha la firma. Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transazioni, concilio e compromesso in sede di ordinaria amministrazione. Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso di dimissioni, assenza o temporaneo impedimento del Presidente.

### **TITOLO VII IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ART.18 Composizione e durata**

La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente effettivo della Federazione e dieci consiglieri, tra i quali vengono nominati un Vice Presidente, il segretario e il tesoriere.

Il Presidente e i Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare uno o più Consiglieri, dovrà essere tempestivamente convocata l'Assemblea per provvedere alla loro sostituzione. I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del triennio in corso.

Tutte le altre cariche, a tutti i livelli, nazionale e regionale hanno la durata di tre anni.

#### **ART.19 - Dimissioni**

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, comportano la decadenza dell'intero Direttivo. In questo caso si renderà necessario convocare, entro tre mesi, l'Assemblea al fine di provvedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **ART. 20 – Convocazione**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione



del Presidente, ed ogni qualvolta sia necessario o richiesto da almeno 3 consiglieri.

#### **ART. 21 - Competenza**

Il Consiglio Direttivo delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'Assemblea, spettandogli tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione. In particolare e in via esemplificativa ad esso spetta:

- a) su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri il Vice Presidente;
- c) su proposta del Presidente, nominare il Segretario Generale e il tesoriere;
- e) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- f) dar corso agli indirizzi ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- h) affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor e per l'organizzazione delle molteplici attività federative (rivista, convegni, congressi, corsi di formazione, ecc.), oppure nominare commissioni per le predette attività. Le commissioni non avranno potere decisionale, salvo speciale delega del Consiglio Direttivo. Delle commissioni possono anche far parte persone estranee al Consiglio o alla categoria.
- i) approvare i regolamenti interni della Federazione.

#### **ART. 22 - Deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### **ART.23 Compiti del Segretario e del Tesoriere**

- a) il Segretario svolge i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- b) il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione finanziaria delle risorse, cura in particolare la gestione della cassa e predisponde i bilanci da sottoporre al parere del Consiglio Direttivo ed alla successiva approvazione dell'Assemblea; egli svolge altresì i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo.

#### **ART.24 Collegio dei Sindaci revisori.**

a) Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, i quali subentrano nella funzione degli effettivi solo in caso di loro impedimento o assenza giustificata, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente all'atto del suo insediamento.

Al Collegio spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica - finanziaria della Federazione e sul rispetto delle leggi. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha autonomia di controllo e si riunisce ogni volta lo ritenga necessario.

#### **ART.25 Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, anche nominati tra estranei alla categoria, i suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri nomina tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica, in un unico grado:

a. in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi della Federazione;

b. in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soggetti federati e/o dai loro delegati durante lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, mentre giudica in grado di appello sulle decisioni emanate dai corrispondenti Collegi Territoriali dei Probiviri.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi della Federazione ed attinenti comunque la gestione della stessa, può informarne il Consiglio Direttivo affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.

I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergessero ragioni di specifica incompatibilità.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, anche su richiesta di membri del Consiglio Direttivo. Nel caso di cui alla lettera b), l'azione può essere promossa anche su richiesta scritta di almeno cento iscritti alle Associazioni federate, la quale dovrà essere rimessa al Consiglio Direttivo, per un primo giudizio di non manifesta infondatezza.

Nei confronti del Presidente Nazionale, l'azione è promossa dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.

Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori.

## **TITOLO VII – MEZZI FINANZIARI DELLA FEDERAZIONE**

### **ART. 26**

I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti da:

- a) donazioni, legati contributi privati;
- b) sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;
- c) quote di iscrizione e contributi degli Associati;
- d) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;
- e) beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

E' fatto espresso divieto di distribuire in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso le attività della Federazione saranno finanziate solo attraverso i contributi delle Associazioni federate, dei Soci, e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che possano configurare conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

### **ART. 27**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario della Federazione ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

## **TITOLO VIII - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO**

### **ART.28**

Per le modifiche del presente Statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) degli iscritti.

Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

### **ART.29**

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) degli Associati. In caso di approvazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Il patrimonio della Federazione dovrà essere devoluto in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART.30 Regolamenti**

Particolari norme di funzionamento della Federazione e di esecuzione del presente statuto potranno essere adottate con Regolamenti interni.

### **ART.31 Codice Deontologico**

L'Assemblea della Federazione adotta un Codice Deontologico che prevede sanzioni graduate in relazioni alle violazioni allo stesso eventualmente poste in essere dai Soci. Il Codice è pubblicato sul sito e inviato a tutti gli Associati affinché ne diano adeguata diffusione ai Soci. Ai Soci che dovessero incorrere nel procedimento disciplinare previsto dal Codice dovrà essere comunque garantito il giusto contraddittorio.

### **ART.32 Pubblicità**

Al presente Statuto, alle delibere relative alle nomine dei titolari delle cariche sociali, al codice deontologico di cui al precedente articolo 31 e ai rendiconti economici e finanziari di cui al precedente articolo 27 dovrà essere data idonea pubblicità.

### **ART. 33**

La Federazione terrà, a cura del Segretario:

- un libro degli associati;
- un libro dei verbali dell'Assemblea;
- un libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- un libro inventario.

A cura del Collegio dei Probiviri sarà tenuto un libro dei verbali delle deliberazioni del Collegio stesso.

Gli Associati e i soci avranno diritto di esaminare i suddetti libri e di ottenerne estratti a proprie spese.

### **ART.34**

Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

F.to: Marco Zucchiatti  
F.to: Valerio VANGHETTI - Notaio

**IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA -  
COMPOSTA DI SETTE FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGINA-  
LE FIRMATO A NORMA DI LEGGE.  
ROMA, 3 DICEMBRE 2013**



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Vanghetti', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the following text: 'NOTAIO IN ROMA' at the top, 'VANGHETTI' on the right side, and 'VALERIO FU ANNI' on the left side. In the center of the seal is a five-pointed star surrounded by a wreath. The signature is written in a cursive style, with the first letter 'V' being particularly large and stylized.

